

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

*Il seguente indice è interattivo, con iperlink interni al documento,
per navigare nelle sezioni e articoli del nuovo CAD*

Questo testo include anche 64 riferimenti legislativi esterni interattivi con iperlink.

DISCLAIMER: Come noto e notorio, nessun tipo di testo coordinato (sia esso reso da privato, professionista o pubblica amministrazione) ha valore di legge in luogo della Gazzetta Ufficiale. Il presente testo coordinato ha il solo scopo informativo di agevolare una consultazione interattiva di tutte le norme in esso contenute e richiamate.

Esclusa ogni responsabilità da parte dell'autore dell'opera tNotice.com, derivata e dotata di autonomia propria dall'originale cui si ispira di: Altalex.com.

Esclusa ogni responsabilità per refusi di stampa o collegamenti (iperlink) mancanti, incompleti o provenienti da fonti di origine errate, incomplete, non aggiornate o non più disponibili alla data di lettura e consultazione.

Sommario

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Sezione I Definizioni, finalità e ambito di applicazione	- 12 -
Art. 1. Definizioni	- 12 -
Art. 2. Finalità e ambito di applicazione	- 18 -
Sezione II Diritti dei cittadini e delle imprese	- 21 -
Art. 3. Diritto all'uso delle tecnologie	- 21 -
Art. 3-bis. Domicilio digitale delle persone fisiche	- 22 -
Art. 4. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico	- 26 -
Art. 5-bis. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche.....	- 29 -
Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata	- 30 -
Art. 6-bis. Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti	- 31 -
Art. 6-ter. Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.....	- 34 -

- 1 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Art. 7. Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza	- 35 -
Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini	- 36 -
Art. 8-bis. Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici	- 36 -
Art. 9. Partecipazione democratica elettronica.....	- 37 -
Art. 10. Sportello unico per le attività produttive	- 38 -
Art. 11. Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese	- 39 -

Sezione III Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali- 41 -

Art. 12. Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa.....	- 41 -
Art. 13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici	- 44 -
Art. 14. Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali	- 45 -
Art. 14-bis. Agenzia per l'Italia digitale.....	- 47 -
Art. 15. Digitalizzazione e riorganizzazione	- 51 -
Art. 16. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie-	55 -
Art. 17. Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie.....	- 57 -
Art. 18. Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.....	- 61 -
Art. 19. Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego	- 63 -

CAPO II

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; TRASFERIMENTI DI FONDI, LIBRI E SCRITTURE

Sezione I Documento informatico	- 64 -
Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici.....	- 64 -
Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica	- 66 -

- 2 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici.....	- 69 -
Art. 23. Copie analogiche di documenti informatici.....	- 71 -
Art. 23-bis. Duplicati e copie informatiche di documenti informatici	- 72 -
Art. 23-ter. Documenti amministrativi informatici.....	- 73 -
Art. 23-quater. Riproduzioni informatiche	- 75 -
Sezione II Firme elettroniche e certificatori.....	- 76 -
Art. 24. Firma digitale	- 76 -
Art. 25. Firma autenticata.....	- 78 -
Art. 26. Certificatori	- 79 -
Art. 27. Certificatori qualificati	- 80 -
Art. 28. Certificati di firma elettronica qualificata.....	- 82 -
Art. 29. Qualificazione e accreditamento	- 84 -
Art. 30. Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e di conservatori.....	- 87 -
Art. 31. Vigilanza sull'attività dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata	- 88 -
Art. 32. Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata.....	- 88 -
Art. 32-bis. Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori	- 92 -
Art. 33. Uso di pseudonimi	- 94 -
Art. 34. Norme particolari per le pubbliche amministrazioni.....	- 95 -
Art. 35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata.....	- 96 -
Art. 36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati	- 99 -
Art. 37. Cessazione dell'attività	- 100 -
Sezione III Trasferimenti di fondi, libri e scritture	- 102 -

- 3 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

**** * ****

Art. 38. Trasferimenti di fondi - 102 -

Art. 39. Libri e scritture - 102 -

CAPO III

FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Art. 40. Formazione di documenti informatici - 104 -

Art. 40-bis Protocollo informatico - 105 -

Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico - 106 -

Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni - 108 -

Art. 43. Riproduzione e conservazione dei documenti - 109 -

Art. 44. Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici - 110 -

Art. 44-bis. Conservatori accreditati - 112 -

CAPO IV

TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Art. 45. Valore giuridico della trasmissione - 114 -

Art. 46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi - 114 -

Art. 47. Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni - 115 -

Art. 48. Posta elettronica certificata - 117 -

Art. 49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica - 118 -

CAPO V

DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE

Sezione I Dati delle pubbliche amministrazioni - 119 -

- 4 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Art. 50. Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni	- 119 -
Art. 50-bis. Continuità operativa	- 120 -
Art. 51. Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni	- 122 -
Art. 52. Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni	- 124 -
Art. 53. Siti Internet delle pubbliche amministrazioni.....	- 127 -
Art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.....	- 128 -
Art. 56. Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado..	- 129 -
Art. 57. Moduli e formulari.....	- 130 -
Sezione II Fruibilità dei dati	- 132 -
Art. 58. Modalità della fruibilità del dato	- 132 -
Art. 59. Dati territoriali	- 133 -
Art. 60. Base di dati di interesse nazionale.....	- 136 -
Art. 61. Delocalizzazione dei registri informatici	- 138 -
Art. 62. Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR	- 139 -
Art. 62-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici.....	- 143 -
Art. 62-ter. Anagrafe nazionale degli assistiti.....	- 144 -
Sezione III Servizi in rete	- 147 -
Art. 63. Organizzazione e finalità dei servizi in rete	- 147 -
Art. 64. Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni	- 149 -
Art. 64-bis. Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione	- 153 -
Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	- 154 -
Sezione IV Carte elettroniche	- 157 -

- 5 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Art. 66. Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi - 157 -

CAPO VI

SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 67. Modalità di sviluppo ed acquisizione..... - 162 -

Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni..... - 163 -

Art. 69. Riuso delle soluzioni e standard aperti..... - 166 -

Art. 70. Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili..... - 167 -

CAPO VII

REGOLE TECNICHE

Art. 71. Regole tecniche..... - 168 -

CAPO VIII

SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ

Art. 72. Definizioni relative al sistema pubblico di connettività..... - 170 -

Art. 73. Sistema pubblico di connettività (SPC) - 171 -

Art. 74. Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni - 173 -

Art. 75. Partecipazione al Sistema pubblico di connettività..... - 173 -

Art. 76. Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività..... - 174 -

Art. 76-bis. Costi del SPC..... - 175 -

Art. 77. Finalità del Sistema pubblico di connettività..... - 176 -

Art. 78. Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività - 177 -

- 6 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Art. 79. Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività In vigore dal 14 settembre 2016	- 179 -
Art. 80. Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività...	- 181 -
Art. 81. Ruolo di DigitPA	- 183 -
Art. 82. Fornitori del Sistema pubblico di connettività	- 184 -
Art. 83 Contratti quadro	- 186 -
Art. 84. Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione	- 187 -
Art. 85. Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ..	- 188 -
Art. 86. Compiti e oneri di DigitPA.....	- 189 -
Art. 87. Regolamenti.....	- 191 -

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI

Art. 88. (originario art. 72.) Norme transitorie per la firma digitale	- 192 -
Art. 89. (originario art. 73.) Aggiornamenti.....	- 192 -
Art. 90. (originario art. 74.) Oneri finanziari.....	- 193 -
Art. 91. Abrogazioni.....	- 193 -
Art. 92. (originario art. 76.) Entrata in vigore del codice.....	- 195 -
Tabella di corrispondenza dei riferimenti previgenti	- 197 -

- 7 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

[testo completo Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2016 n. 214](#)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della [Costituzione](#);

Visto l'articolo 14 della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 10 della [legge 29 luglio 2003, n. 229](#), recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – legge di semplificazione 2001;

Vista la [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il [decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39](#), recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della [legge 23 ottobre 1992, n. 421](#);

- 8 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

Visto il [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#);

Visto il [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il [decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10](#), recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Visto il [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la [legge 9 gennaio 2004, n. 4](#), recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

- 9 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

Visto il [decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52](#), recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla [direttiva 98/34/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla [direttiva 98/48/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal [decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427](#);

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;

- 10 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

../

- 11 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Sezione I

Definizioni, finalità e ambito di applicazione

Art. 1. Definizioni

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Ai fini del presente codice si intende per:

0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del [decreto legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#);

~~a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;~~

~~b) autenticazione del documento informatico: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione;~~

c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare;

- 12 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

~~e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche;~~

~~f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;~~

~~g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime;~~

~~h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;~~

~~i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;~~

i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;

i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;

- 13 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;

i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o a un'area geografica specifica;

~~l) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;~~

~~m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;~~

~~n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;~~

n-bis) riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del [decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36](#);

n-ter) domicilio digitale: l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al [Regolamento \(UE\) 23 luglio 2014 n. 910](#) del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui [all'articolo](#)

- 14 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea;

~~o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;~~

p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

~~q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;~~

~~q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;~~

~~r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;~~

s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra

- 15 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

~~t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione;~~

~~u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;~~

u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;

~~u-ter) identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;~~

u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata

- 16 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'[articolo 64](#);

v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;

~~z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;~~

aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;

~~bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;~~

cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità;

- 17 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

dd) interoperabilità: caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi;

ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.

1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del [Regolamento eIDAS](#).

1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato.

Art. 2. Finalità e ambito di applicazione

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato

- 18 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Le disposizioni del presente Codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della [legge n. 124 del 2015](#), escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della [legge n. 124 del 2015](#).

~~2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.~~

3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli [40](#), [43](#) e [44](#) del capo III, nonché al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), e successive modificazioni.

- 19 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.

5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.

../

- 20 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Sezione II **Diritti dei cittadini e delle imprese**

Art. 3. Diritto all'uso delle tecnologie

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.

~~1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.~~

1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento

- 21 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento.

1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all'assegnazione di un'identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 2, alle condizioni di cui all'[articolo 64](#).

1-sexies. Tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale di cui al comma 1-quinquies, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all'[articolo 3-bis](#).

Art. 3-bis. Domicilio digitale delle persone fisiche

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.

- 22 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

2. Il domicilio di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 2.

~~3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.~~

3-bis. Agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.

- 23 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#).

4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del [decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39](#).

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti

- 24 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui [all'articolo 71](#).

4-quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all'[articolo 23](#), comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.

4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile può essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1. Qualora l'indirizzo digitale indicato quale domicilio speciale non rientri tra quelli indicati all'[articolo 1](#), comma 1-ter, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative a tali circostanze.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

../

- 25 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Art. 4. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico

In vigore dal 14 settembre

~~1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.~~

~~2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.~~

Art. 5. Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

In vigore dal 14 settembre 2016

1. I soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza

- 26 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del [regolamento UE 2015/751](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'[articolo 64](#), l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

2-bis. Ai sensi dell'[articolo 71](#), e sentita la Banca d'Italia, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma.

~~3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.~~

- 27 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici.~~

~~3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013.~~

4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento

- 28 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5-bis. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche

In vigore dal 14 settembre 2016

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.

- 29 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

3. AgID, anche avvalendosi degli uffici di cui all'[articolo 17](#), provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.

4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'[articolo 3-bis](#), per le comunicazioni di cui all'[articolo 48](#), comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.

1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del [decreto legge 29](#)

- 30 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

[novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

~~2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.~~

~~2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.~~

Art. 6-bis. Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

- 31 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del [decreto legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#). Gli indirizzi PEC inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 2.

2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal [decreto](#) di cui all'[articolo 64](#), comma 2-sexies.

3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'[articolo 68](#), comma 3.

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi

- 32 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.

5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

../

- 33 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

Art. 6-ter. Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

- 34 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

Art. 7. Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza

In vigore dal 14 settembre 2016

1. I soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei soggetti giuridici e rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e livelli di qualità anche in termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività, stabiliti con le regole tecniche di cui all'[articolo 71](#).
2. Gli standard e i livelli di qualità sono periodicamente aggiornati dall'AgID tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e degli standard di mercato e resi noti attraverso pubblicazione in un'apposita area del sito web istituzionale della medesima Agenzia.
3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli

- 35 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

interessati possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel [decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198](#).

Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Lo Stato e i soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo.

Art. 8-bis. Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici

In vigore dal 14 settembre 2016

1. I soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo

- 36 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, ovvero che rispetti gli standard di sicurezza fissati dall'AgID.

2. I soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall'AgID.

Art. 9. Partecipazione democratica elettronica

In vigore dal 14 settembre 2016

1. I soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare.

../

- 37 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Art. 10. Sportello unico per le attività produttive

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. Lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.~~

~~2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.~~

~~3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l'interoperabilità delle soluzioni individuate.~~

~~4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto, un sistema informatizzato per le~~

- 38 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all'articolo 11.~~

Art. 11. Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.~~

~~2. E' fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli~~

- 39 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.~~

~~3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.~~

~~4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.~~

~~5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.~~

~~6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229.~~

~~../~~

- 40 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Sezione III

Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali

Art. 12. Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'[articolo 14-bis](#), comma 2, lettera b).

1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività

- 41 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente Codice.

1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli [21](#) e [55](#) del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.

2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'[articolo 71](#).

3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi

- 42 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.

3-bis. I soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.

~~4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.~~

~~5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.~~

~~5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della~~

- 43 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~comunicazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con
l'intervento di privati.~~

Art. 13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della [legge 9 gennaio 2004, n. 4](#).

1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale.

../

- 44 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

Art. 14. Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

In vigore dal 14 settembre 2016

1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della [Costituzione](#), lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole tecniche di cui all'[articolo 71](#). L'AgID assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi

- 45 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di [tNotice](#): servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

erogati.

2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.

2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese, secondo le modalità di cui al comma 2.

~~3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.~~

~~3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le~~

- 46 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~specifiche competenze, una Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive.~~

Art. 14-bis. Agenzia per l'Italia digitale

In vigore dal 14 settembre 2016

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.

2. AgID svolge le funzioni di:

- 47 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

a) emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea;

b) programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato dall'AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo n. 165](#) del 2001, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno;

c) monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare

- 48 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità fissate dalla stessa Agenzia;

d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;

e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunità digitali regionali;

f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati.

- 49 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall'AgID a detta Autorità;

g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del [decreto legge 24 aprile 2014, n. 66](#), concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l'oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f);

h) definizione di criteri e modalità per il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte dell'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID;

i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17 del regolamento [UE 910/2014](#) in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti di cui all'[articolo 44-bis](#), nonché sui

- 50 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'[articolo 64](#); nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia può irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all'[articolo 32-bis](#) in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza;

l) ogni altra funzione attribuita da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita a DigitPA, all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione nonché al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 15. Digitalizzazione e riorganizzazione

In vigore dal 7 luglio 2012

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'[articolo 12](#), comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una

- 51 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'[articolo 71](#).

2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano.

2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del citato [decreto legislativo n. 150 del 2009](#) e in

- 52 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.

3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.

~~3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate «funzioni ICT», nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d'Italia.~~

~~3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.~~

- 53 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~3-quater. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa.~~

~~3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.~~

~~3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo.~~

~~3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle~~

- 54 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.~~

~~3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.~~

Art. 16. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani

- 55 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:

a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;

b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;

c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;

d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;

e) criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.

- 56 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

Art. 17. Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'[articolo 71](#). A tal fine, ciascuno dei predetti soggetti affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture

- 57 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'[articolo 51](#), comma 1;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla [legge 9 gennaio 2004, n. 4](#);

e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

- 58 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità.

1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.

1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico.

1-quater. Le pubbliche amministrazioni, fermo restando il numero complessivo degli uffici, individuano, di norma tra i dirigenti di ruolo in

- 59 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

servizio, un difensore civico per il digitale in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Al difensore civico per il digitale chiunque può inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione. Se tali segnalazioni sono fondate, il difensore civico per il digitale invita l'ufficio responsabile della presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.

1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui ai commi 1 e 1-quater tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente.

- 60 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

Art. 18. Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica

In vigore dal 14 settembre 2016

- 1.** E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, con il compito di supportare il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato nell'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione.
 - 2.** La Conferenza è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da quattro esperti in materia di innovazione e digitalizzazione, di cui uno con funzione di Presidente e uno designato dalle regioni, e dal Direttore generale dell'AgID.
 - 3.** La Conferenza opera anche attraverso la consultazione telematica di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi, i quali costituiscono la Consulta permanente dell'innovazione, che opera come sistema aperto di partecipazione.
- 3-bis.** Alla Consulta permanente dell'innovazione possono essere

- 61 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

sottoposte proposte di norme e di atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.

~~4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.~~

~~5. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica può sentire le organizzazioni produttive e di categoria.~~

6. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

../

- 62 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Art. 19. Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.~~

~~2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.~~

~~3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229.~~

../

- 63 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

CAPO II

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; TRASFERIMENTI DI FONDI, LIBRI E SCRITTURE

Sezione I

Documento informatico

Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.~~

1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

~~2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai~~

- 64 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile.~~

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite ai sensi dell'[articolo 71](#). La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione.

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti

- 65 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'[articolo 71](#).

Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immutabilità.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'[articolo 20](#), comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.

2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui

- 66 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110](#), ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidejacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.

~~3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.~~

- 67 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:~~

~~—— a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;~~

~~—— b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;~~

~~—— c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.~~

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

../

- 68 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici

In vigore dal 14 settembre 2016

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'[articolo 71](#).

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche

- 69 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

di cui all'[articolo 71](#) hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

~~6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.~~

- 70 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

Art. 23. Copie analogiche di documenti informatici

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all'[articolo 71](#), tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica

- 71 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.

Art. 23-bis. Duplicati e copie informatiche di documenti informatici

In vigore dal 25 gennaio 2011

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'[articolo 71](#).

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'[articolo 71](#), hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

../

- 72 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

Art. 23-ter. Documenti amministrativi informatici

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

~~2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile.~~

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'[articolo 71](#); in tale caso l'obbligo di

- 73 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'[articolo 71](#), di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

~~5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.~~

5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della [legge 9 gennaio 2004, n. 4](#).

- 74 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli [21](#), [22](#), [23](#) e [23-bis](#).

Art. 23-quater. Riproduzioni informatiche

In vigore dal 25 gennaio 2011

1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «informatiche».

../

- 75 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Sezione II **Firme elettroniche e certificatori**

Art. 24. Firma digitale

In vigore dal 14 settembre 2016

- 1.** La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
- 2.** L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
- 3.** Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
- 4.** Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all' [articolo 71](#), la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

- 76 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal [Regolamento eIDAS](#) ed è qualificato in uno Stato membro;
- b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
- c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

../

- 77 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

Art. 25. Firma autenticata

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'[articolo 24](#), comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'[articolo 23](#).

- 78 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

Art. 26. Certificatori

In vigore dal 14 settembre 2016

1. ~~L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, qualora emettano certificati qualificati, devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.~~

2. ~~L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.~~

3. ~~Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all'articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.~~

../

- 79 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Art. 27. Certificatori qualificati

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.~~

~~2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:~~

~~—— a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;~~

~~—— b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;~~

~~—— c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;~~

~~—— d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito~~

- 80 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5;~~

~~— e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.~~

~~3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività a DigitPA, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice.~~

~~4. DigitPA procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.~~

../

- 81 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Art. 28. Certificati di firma elettronica qualificata

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:~~

~~a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;~~

~~b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;~~

~~c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito;~~

~~d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato;~~

~~e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;~~

~~f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;~~

~~g) firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato, realizzata in conformità alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrità e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo.~~

2. In aggiunta alle informazioni previste nel [Regolamento eIDAS](#), fatta salva

- 82 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, nel certificato di firma elettronica qualificata può essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si può indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.

3. Il certificato di firma elettronica qualificata può contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il certificato è richiesto:

a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;

b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'[articolo 30](#), comma 3;

c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.

3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le

- 83 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

modalità di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.

4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.

Art. 29. Qualificazione e accreditamento

In vigore dal 14 settembre 2016

1. I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identità digitale di cui all'[articolo 64](#), di conservatore di documenti informatici di cui all'articolo 44-bis presentano all'AgID domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato dall'organo designato ai sensi del [Regolamento CE 765/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dell'articolo 4, comma 2, della [legge 23 luglio 2009, n. 99](#).

- 84 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 24 del [Regolamento eIDAS](#).

3. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 44-bis](#), comma 3, del presente decreto e dall'articolo 14, comma 3, del [decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68](#), il richiedente deve inoltre possedere i requisiti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da fissare in base ai seguenti criteri:

a) per quanto riguarda il capitale sociale, graduazione entro il limite massimo di cinque milioni di euro, in proporzione al livello di servizio offerto;

b) per quanto riguarda le garanzie assicurative, graduazione in modo da assicurarne l'adeguatezza in proporzione al livello di servizio offerto.

4. La domanda di qualificazione o di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità di AgID

- 85 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. A seguito dell'accoglimento della domanda, AgID dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco di fiducia pubblico, tenuto da AgID stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.

~~7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.~~

~~8. Il valore giuridico delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE è equiparato a quello previsto per le firme elettroniche qualificate e per le firme digitali basate su certificati qualificati emessi dai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo.~~

9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse di AgID, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

../

- 86 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

Art. 30. Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e di conservatori

In vigore dal 14 settembre 2016

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale di cui all'[articolo 64](#) e i soggetti di cui all'[articolo 44-bis](#) che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

~~2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi d'aver agito senza colpa.~~

3. Il certificato qualificato può contenere limiti d'uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel certificato secondo quanto previsto dalle

- 87 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

regole tecniche di cui all'[articolo 71](#). Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.

Art. 31. Vigilanza sull'attività dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. DigitPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata.~~

Art. 32. Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.

- 88 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

2. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi.

3. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata che rilascia, ai sensi dell'[articolo 19](#), certificati qualificati deve comunque:

a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'[articolo 71](#), nel rispetto del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), e successive modificazioni;

c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;

d) attenersi alle regole tecniche di cui all'[articolo 71](#);

e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;

~~f) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;~~

- 89 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'[articolo 71](#);

h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;

i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;

j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;

k) non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata ha fornito il servizio di certificazione;

l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra

- 90 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata;

m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato;

m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e comunicare immediatamente a AgID e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso.

- 91 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

4. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata è responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi.

5. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13 del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#). I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.

Art. 32-bis. Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori

In vigore dal 14 settembre 2016

1. L'AgID può irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e, limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai soggetti di cui all'articolo [44-bis](#), che abbiano violato gli obblighi del [Regolamento eIDAS](#) e o del presente Codice, sanzioni

- 92 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza, per importi da un minimo di euro 4.000,00 a un massimo di euro 40.000,00, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Nei casi di particolare gravità l'AgID può disporre la cancellazione del soggetto dall'elenco dei soggetti qualificati. Le sanzioni vengono irrogate dal direttore generale dell'AgID, sentito il Comitato di indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

1-bis. L'AgID, prima di irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 1, diffida i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal [Regolamento eIDAS](#) o dal presente Codice, fissando un termine e disciplinando le relative modalità per adempiere.

2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, un malfunzionamento nei sistemi di posta elettronica certificata che determini l'interruzione del servizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a AgID o agli utenti, ai sensi dell'[articolo 32](#), comma 3, lettera m-bis), AgID diffida il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un

- 93 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.

3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis e 2 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale.

~~4. Qualora un certificatore qualificato o un gestore di posta elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti, a quanto prescritto da DigitPA nell'esercizio delle attività di vigilanza di cui all'articolo 31 si applica la disposizione di cui al comma 2.~~

Art. 33. Uso di pseudonimi

In vigore dal 25 gennaio 2011

1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno venti anni decorrenti dall'emissione del certificato stesso.

- 94 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

Art. 34. Norme particolari per le pubbliche amministrazioni

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di qualificarsi ai sensi dell'[articolo 29](#); tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati;

b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'[articolo 71](#).

~~3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della~~

- 95 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.~~

~~4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di firme digitali.~~

~~5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.~~

Art. 35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata

In vigore dal 14 settembre 2016

1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

- a) sia riservata;
- b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;

- 96 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico soddisfano i requisiti di cui all'Allegato II del [Regolamento eIDAS](#).

2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'[articolo 71](#).

3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica è valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima.

4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5.

5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di

- 97 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico prescritti dall'Allegato II del [Regolamento eIDAS](#) è accertata, in Italia, dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto. La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica.

6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del [Regolamento eIDAS](#). Ove previsto dall'organismo di cui al periodo precedente, la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle

- 98 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

chiavi di firma è effettuata dall'AgID in conformità alle linee guida di cui al comma 5.

Art. 36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati

In vigore dal 14 maggio 2006

1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
 - a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'[articolo 37](#);
 - b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;
 - c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente codice;
 - d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'[articolo 71](#).
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo

- 99 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'[articolo 71](#).

Art. 37. Cessazione dell'attività

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Il prestatore di servizi fiduciari qualificato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso a AgID e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

2. Il prestatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

- 100 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

3. Il prestatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

4. AgID rende nota la data di cessazione dell'attività del prestatore di cui al comma 1 tramite l'elenco di cui all'[articolo 29](#), comma 6.

4-bis. Qualora il prestatore di cui al comma 1 cessi la propria attività senza indicare, ai sensi del comma 2, un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista dagli articoli [33](#) e [32](#), comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso AgID che ne garantisce la conservazione e la disponibilità.

4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all'[articolo 32-bis](#); le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio.

../

- 101 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Sezione III **Trasferimenti di fondi, libri e scritture**

Art. 38. Trasferimenti di fondi

In vigore dal 25 gennaio 2011

1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'[articolo 71](#) di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.

Art. 39. Libri e scritture

In vigore dal 1 gennaio 2006

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in

- 102 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'[articolo 71](#).

../

- 103 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

CAPO III

FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Art. 40. Formazione di documenti informatici

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'[articolo 71](#).

~~2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità.~~

~~3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto~~

- 104 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.~~

~~4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.~~

Art. 40-bis Protocollo informatico

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli [6-ter](#), comma 1, [47](#), commi 1 e 3, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all'[articolo 65](#) in conformità alle regole tecniche di cui all'[articolo 71](#).

../



CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 12](#), comma 2.

~~1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.~~

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata [legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni

- 106 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione, l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'[articolo 71](#).

2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

- a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
- b) delle altre amministrazioni partecipanti;
- c) del responsabile del procedimento;
- d) dell'oggetto del procedimento;
- e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater;
- e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo.

2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli

- 107 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata [legge n. 241 del 1990](#).

~~3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime.~~

Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 1 gennaio 2006

1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'[articolo 71](#).

../

- 108 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

Art. 43. Riproduzione e conservazione dei documenti

In vigore dal 14 settembre 2016

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'[articolo 71](#).

1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso.

2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.

3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con

- 109 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'[articolo 71](#).

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#).

Art. 44. Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Il sistema di gestione informatica e conservazione dei documenti informatici della pubblica amministrazione assicura:

a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#);

b) la sicurezza e l'integrità del sistema e dei dati e documenti presenti;

- 110 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

c) la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;

d) la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati;

e) l'agevole reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;

f) l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali;

g) lo scambio di informazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, con sistemi di gestione documentale di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi;

h) la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione adottato;

i) l'accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai documenti e alle relative informazioni di registrazione tramite un identificativo univoco;

j) il rispetto delle regole tecniche di cui all'[articolo 71](#).

1-bis. Il sistema di gestione e conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio di cui all'[articolo 17](#) del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione

- 111 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti conclusi.

1-ter. Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito nel presente articolo ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

Art. 44-bis. Conservatori accreditati

In vigore dal 14 settembre 2016

1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso AgID secondo le regole tecniche di cui all'[articolo 71](#).

- 112 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

- 2.** Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli [26](#), [27](#), [29](#), ad eccezione del comma 3, lettera a) e [31](#).
- 3.** I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.

../

- 113 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

CAPO IV

TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Art. 45. Valore giuridico della trasmissione

In vigore dal 25 gennaio 2011

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

Art. 46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi

In vigore dal 1 gennaio 2006

1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui

- 114 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.

Art. 47. Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.

1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.

- 115 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

- 2.** Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
- a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
 - b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#);
 - c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'[articolo 71](#). È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
 - d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68](#).
- 3.** Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

../

- 116 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

Art. 48. Posta elettronica certificata

In vigore dal 14 settembre 2016

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68](#), o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell'[articolo 71](#).
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68](#), ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle regole tecniche adottate ai sensi dell'[articolo 71](#).

../

- 117 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

Art. 49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

In vigore dal 1 gennaio 2006

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

../

- 118 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

CAPO V

DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE

Sezione I

Dati delle pubbliche amministrazioni

Art. 50. Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 14 settembre 2016

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'[articolo 2](#), comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre

- 119 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#).

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente Codice.

3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato.

Art. 50-bis. Continuità operativa

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità dell'attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono~~

- 120 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~i piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività.~~

~~2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneità delle soluzioni di continuità operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.~~

~~3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono:~~

~~a) il piano di continuità operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del piano di continuità operativa con cadenza biennale;~~

~~b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuità operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle~~

- 121 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.~~

~~4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilità tecnica; su tali studi è obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.~~

Art. 51. Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'[articolo 71](#) sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture.

1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorità competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale ambito:

- 122 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

- a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;
- b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
- c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

~~2-bis. Le amministrazioni hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi.~~

../

- 123 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Art. 52. Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito», il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.~~

2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del [decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36](#), si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'[articolo 68](#), comma 3, del presente Codice, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato [articolo 2](#), comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.

- 124 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 2](#), comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.

4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#).

5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un'Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, nonché azioni finalizzate al riutilizzo dei dati pubblici e un rapporto annuale sullo stato del processo di

- 125 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.

~~8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.~~

9. L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.

../

- 126 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

Art. 53. Siti Internet delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'[articolo 54](#).

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

1-ter. Con le regole tecniche di cui all'[articolo 71](#) sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

~~2. DigitPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.~~

- 127 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.~~

Art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 14 settembre 2016

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 55. Consultazione delle iniziative normative del Governo

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di~~

- 128 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.~~

~~2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.~~

Art. 56. Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado

In vigore dal 25 gennaio 2011

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorità emananti.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

- 129 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con [decreto legislativo n. 196 del 2003](#).

Art. 57. Moduli e formulari

In vigore dal 20 aprile 2013

~~1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.~~

~~2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.~~

- 130 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Art. 57-bis. Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati.~~

~~2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.~~

~~3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.~~

- 131 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Sezione II Fruibilità dei dati

Art. 58. Modalità della fruibilità del dato

In vigore dal 14 settembre 2016

- ~~1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.~~
- ~~2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, ivi incluso il Ministero della giustizia, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi.~~
- ~~3. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato.~~

- 132 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~3-bis. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.~~

~~3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.~~

Art. 59. Dati territoriali

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.~~

~~2. È istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni~~

- 133 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~centrali e locali in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettività.~~

3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l'AgID è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della [direttiva 2007/2/CE](#) (direttiva INSPIRE) per quanto riguarda i metadati.

~~4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2.~~

5. Con decreto adottato ai sensi dell'[articolo 71](#) sono adottate, anche su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3 nonché per la formazione, la

- 134 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse.

~~6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.~~

7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della [legge 16 gennaio 2003, n. 3](#).

~~7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall'articolo 50, il direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico-economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre~~

- 135 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

amministrazioni.

Art. 60. Base di dati di interesse nazionale

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2.

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le regole tecniche di cui all'[articolo 71](#) e secondo le vigenti regole del Sistema

- 136 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

statistico nazionale di cui al [decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#), e successive modificazioni.

~~3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.~~

3-bis. In sede di prima applicazione, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:

- a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
- b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
- c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;
- d) casellario giudiziale;
- e) registro delle imprese;

- 137 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del [decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242](#);

f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);

f-ter) Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503](#).

3-ter. L'AgID pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale realizzate ai sensi del presente articolo.

4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della [legge 16 gennaio 2003, n. 3](#).

Art. 61. Delocalizzazione dei registri informatici

In vigore dal 14 settembre 2016

1. I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'[articolo 71](#), nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i

- 138 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.

Art. 62. Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR

In vigore dal 14 settembre 2016

1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'[articolo 60](#), che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della [legge 24 dicembre 1954, n. 1228](#), recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della [legge 27 ottobre 1988, n. 470](#), recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'[articolo 51](#). I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all' articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti

- 139 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al [comma 6](#), in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.

3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad

- 140 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento dell'Anagrafe stessa, il comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l'ANPR. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223](#), anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.

4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 2](#), comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

- 141 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'[articolo 50](#);

b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente Codice, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;

c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del [decreto del Presidente della](#)

- 142 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

[Repubblica 3 novembre 2000, n. 396](#), compatibile con il sistema di trasmissione di cui al [decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010](#), pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010](#).

Art. 62-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici

In vigore dal 25 gennaio 2011

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.

../

- 143 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

Art. 62-ter. Anagrafe nazionale degli assistiti

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del [decreto legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'[articolo 62](#) del presente Codice, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della [legge 7 agosto 1982, n. 526](#), che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria

- 144 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all'[articolo 58](#), comma 2, del presente Codice.

4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#). È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente Codice, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne dà immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate.

6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al

- 145 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del [decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#).

7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio;

b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;

c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente Codice.

- 146 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Sezione III Servizi in rete

Art. 63. Organizzazione e finalità dei servizi in rete

In vigore dal 14 settembre 2016

- 1.** I soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 2, individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.
- 2.** I soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 2, progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle regole tecniche di cui all'[articolo 71](#).

- 147 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.

~~3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.~~

~~3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.~~

~~3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché~~

- 148 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.~~

~~3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.~~

Art. 64. Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.~~

~~2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in~~

- 149 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.~~

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese (384), anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.

2-quater. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies.

- 150 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del [decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70](#).

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

- a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
- b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
- c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;

- 151 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

2-septies. Un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'[articolo 71](#), attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volontà. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.

2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica.

2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-octies può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

~~3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche~~

- 152 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.~~

Art. 64-bis. Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione

In vigore dal 14 settembre 2016

1. I soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle regole tecniche di cui all'[articolo 71](#), tramite il punto unico di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

../

- 153 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'[articolo 64](#), comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'[articolo 71](#), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'[articolo 6](#), comma 1, secondo periodo.

- 154 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

~~1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.~~

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

~~3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c).~~

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), è sostituito dal seguente:

- 155 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#)».

../

- 156 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Sezione IV Carte elettroniche

Art. 66. Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica, e dell'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#).

2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per

- 157 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), nel rispetto dei seguenti principi:

a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;

b) l'onere economico di produzione e rilascio della carta nazionale dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che la emettono;

c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#);

d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l'accesso ai titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio;

e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito

- 158 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

della denuncia di nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, devono contenere:

- a) i dati identificativi della persona;
- b) il codice fiscale.

4. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, possono contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:

- a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
- b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
- c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
- d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
- e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per

- 159 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le regole tecniche di cui all'[articolo 71](#), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego.

7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato

- 160 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851](#), possono essere realizzate anche con modalità elettroniche, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'[articolo 71](#), e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

~~8-bis. Fino al 31 dicembre 2011, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica.~~

../

- 161 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

CAPO VI

SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 67. Modalità di sviluppo ed acquisizione

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare una o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.~~

~~2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruità di DigitPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.~~

- 162 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

- a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
- b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
- c) software libero o a codice sorgente aperto;
- d) software fruibile in modalità cloud computing;
- e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
- f) software combinazione delle precedenti soluzioni.

1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163](#), effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

- 163 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;

b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;

c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.

1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'AgID.

~~2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70, che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione~~

- 164 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.~~

~~2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente a DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche.~~

3. Agli effetti del presente Codice si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

- 165 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti dall'articolo 7 del [decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36](#), e secondo le tariffe determinate con le modalità di cui al medesimo articolo.

~~4. DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.~~

Art. 69. Riutilizzo delle soluzioni e standard aperti

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate

- 166 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, ove possibile, che i programmi ed i servizi ICT appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano conformi alle specifiche tecniche di SPC definite da AgID.

Art. 70. Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili

In vigore dal 14 settembre 2016

1. AgID definisce i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresì definite le modalità di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID.

~~2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note da DigitPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.~~

- 167 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

CAPO VII REGOLE TECNICHE

Art. 71. Regole tecniche

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'AgID, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole tecniche per l'attuazione del presente Codice.

~~1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività.~~

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in

- 168 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della [legge 9 gennaio 2004, n. 4](#), alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

~~2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.~~

../

- 169 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

CAPO VIII

SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ

Art. 72. Definizioni relative al sistema pubblico di connettività

In vigore dal 14 settembre 2016

1. ~~Ai fini del presente decreto si intende per:~~

- ~~a) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;~~
- ~~b) "interoperabilità di base": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;~~
- ~~c) "connettività": l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;~~
- ~~d) "interoperabilità evoluta": i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;~~
- ~~e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.~~

- 170 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

Art. 73. Sistema pubblico di connettività (SPC)

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della [Costituzione](#), e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.
2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.
3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) sviluppo architettuale e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi;

- 171 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;

b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;

c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

~~3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività sono dettate ai sensi dell'articolo 71.~~

3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono:

- a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
- b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità;
- c) catalogo di servizi e applicazioni.

3-quater. Ai sensi dell'[articolo 71](#) sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l'adequatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.

- 172 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Art. 74. Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.~~

Art. 75. Partecipazione al Sistema pubblico di connettività

In vigore dal 14 settembre 2016

1. I soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 2, partecipano al SPC, salve le esclusioni collegate all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

2. Chiunque può partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all'[articolo 73](#), comma 3-quater.

3. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce

- 173 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilità del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell'[articolo 73](#), comma 3-quater.

~~3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse possono usufruire della connessione al SPC e dei relativi servizi, adeguandosi alle vigenti regole tecniche, previa delibera della Commissione di cui all'articolo 79.~~

Art. 76. Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Gli scambi di documenti informatici nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.

../

- 174 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

Art. 76-bis. Costi del SPC

In vigore dal 14 settembre 2016

1. I costi relativi alle infrastrutture nazionali per l'interoperabilità sono a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. L'eventuale parte del contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del [decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177](#), che eccede la copertura dei costi diretti e indiretti, comprensivi di rimborsi per eventuali attività specificamente richieste dalla Consip ad AgID in relazione alle singole procedure, sostenuti dalla stessa Consip per le attività di centrale di committenza di cui all'articolo 4, comma 3-quater, del [decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), è destinata a parziale copertura della quota dei costi relativi alle infrastrutture nazionali gestite da AgID.

../

- 175 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Art. 77. Finalità del Sistema pubblico di connettività

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità:~~

~~a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;~~

~~b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;~~

~~c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;~~

~~d) ornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di comunicazione;~~

- 176 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;~~

~~f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.~~

Art. 78. Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-bis. Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a più amministrazioni, adottano le medesime regole per~~

- 177 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~garantire la compatibilità con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalità atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza.~~

~~2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.~~

~~2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all' articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all' articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.~~

~~2-ter. DigitPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.~~

~~2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per~~

- 178 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~cento delle risorse stanziato nell'anno in corso per spese di telefonia.~~

Art. 79. Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: «Commissione», preposta agli indirizzi strategici del SPC.~~

~~2. La Commissione:~~

~~a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;~~

~~b) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;~~

~~c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;~~

~~d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71;~~

- 179 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 82;~~

~~f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 82;~~

~~g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;~~

~~h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.~~

~~3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.~~

~~../~~

- 180 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Art. 80. Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. La Commissione è formata da diciassette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie è nominato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia già parte.~~

~~2. Il Presidente della Commissione è il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia~~

- 181 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~digitale. Il Presidente e gli altri componenti della Commissione restano in carica per un triennio e l'incarico è rinnovabile.~~

~~3. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.~~

~~4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.~~

~~5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale di DigitPA e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.~~

~~6. La Commissione può avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.~~

- 182 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione può avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate a DigitPA a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalità definite nei regolamenti di cui all'articolo 87.~~

Art. 81. Ruolo di DigitPA

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. DigitPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.~~

~~2. DigitPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.~~

- 183 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.~~

Art. 82. Fornitori del Sistema pubblico di connettività

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalità di cui all'articolo 77.~~

~~2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente da DigitPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.~~

- 184 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale.~~

~~4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC è necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:~~

- ~~a) disponibilità di adeguate infrastrutture o servizi di comunicazioni elettroniche;~~
- ~~b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;~~
- ~~c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;~~
- ~~d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.~~

~~5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:~~

~~a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di esercizio dell'attività;~~

- 185 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.~~

Art. 83 Contratti quadro

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. Al fine della realizzazione del SPC, DigitPA a livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.~~

~~2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo~~

- 186 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1, individuati da DigitPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere di DigitPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.~~

Art. 84. Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano a DigitPA, secondo le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all'articolo 83, comma 1, termine di cessazione dell'operatività della Rete unitaria della pubblica amministrazione.~~

~~2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC.~~

- 187 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Art. 85. Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di connettività verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.~~

~~2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, commi 2 e 3.~~

~~3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.~~

../

- 188 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Art. 86. Compiti e oneri di DigitPA

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. DigitPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 83.~~

~~2. DigitPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti quadro di cui all'articolo 83, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato.~~

~~3. Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata cui~~

- 189 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

~~all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.~~

~~4. DigitPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo 85, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo 83; per gli anni successivi ogni onere è a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.~~

~~5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano.~~

../



CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

Art. 87. Regolamenti

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC, per l'avvalimento dei consulenti di cui all'articolo 80, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all'articolo 82.~~

../

- 191 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI

Art. 88. (originario art. 72.) Norme transitorie per la firma digitale

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico già tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati.~~

Art. 89. (originario art. 73.) Aggiornamenti

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice.~~

- 192 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

Art. 90. (originario art. 74.) Oneri finanziari

In vigore dal 14 settembre 2016

1. All'attuazione del presente Codice si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Art. 91. Abrogazioni

In vigore dal 14 maggio 2006

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
 - a) il [decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10](#);
 - b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#);
 - c) l'articolo 26, comma 2, lettere a), e), h), della [legge 27 dicembre 2002, n. 289](#);
 - d) l'articolo 27, comma 8, lettera b), della [legge 16 gennaio 2003, n. 3](#);
 - e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della [legge 29 luglio 2003, n. 229](#).

- 193 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo; 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), si intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443.

3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444.

3-bis. L'articolo 15, comma 1, della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), è abrogato.

3-ter. Il [decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42](#), è abrogato.

../



CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

**** * ****

Art. 92. (originario art. 76.) Entrata in vigore del codice

In vigore dal 14 settembre 2016

~~1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.~~

~~Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.~~

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie

Baccini, Ministro per la funzione pubblica

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

Pisanu, Ministro dell'interno

Castelli, Ministro della giustizia

Marzano, Ministro delle attività produttive

Gasparri, Ministro delle comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: Castelli

../

- 196 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

**** * ****

Tabella di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 14 settembre 2016

Articolato del codice		Riferimento previgente
Articolo 1		
(Definizioni)		
comma 1,	lettera a)	= =
comma 1,	lettera b)	= =
comma 1,	lettera c)	= =
comma 1,	lettera d)	Art. 1, comma 1, lettera bb), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- 197 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

**** * ****

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1,	lettera e)	Art. 1, comma 1, lettera t), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 1,	lettera f)	Art. 1, comma 1, lettera aa), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 1,	lettera g)	Art. 1, comma 1, lettera u), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 1,	lettera h)	Art. 22, comma 1, lettera c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 1,	lettera i)	Art. 22, comma 1, lettera d), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- 198 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1,	lettera l)	= =
comma 1,	lettera m)	= =
comma 1,	lettera n)	= =
comma 1,	lettera o)	= =
comma 1,	lettera p)	= =
comma 1,	lettera q)	Art. 1, comma 1, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 1,	lettera r)	Art. 1, comma 1, lettera n), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- 199 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

**** * ****

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1,	lettera s)	Art. 1, comma 1, lettera ee), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 1,	lettera t)	Art. 1, comma 1, lettera cc), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 1,	lettera u)	Art. 1, comma 1, lettera q), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 1,	lettera v)	= =
comma 1,	lettera z)	Art. 22, comma 1, lettera h), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 2		= =

- 200 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

**** * ****

Articolato del codice	Riferimento previgente
(Finalità e ambito di applicazione)	
Articolo 3	= =
(Diritto all'uso delle tecnologie)	
Articolo 4	= =
(Partecipazione al procedimento amministrativo informatico)	
Articolo 5	= =
(Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche)	
Articolo 6	= =

- 201 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato

Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

**** * ****

Articolato del codice	Riferimento previgente
(Utilizzo della posta elettronica certificata)	
Articolo 7	= =
(Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza)	
Articolo 8	= =
(Alfabetizzazione informatica dei cittadini)	
Articolo 9	= =
(Partecipazione democratica elettronica)	

- 202 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice	Riferimento previgente
Articolo 10	= =
(Sportelli per le attività produttive)	
Articolo 11	= =
(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese)	
Articolo 12	= =
(Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa)	
Articolo 13	= =

- 203 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice	Riferimento previgente
(Formazione informatica dei dipendenti pubblici)	
Articolo 14	= =
(Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali)	
Articolo 15	= =
(Digitalizzazione e riorganizzazione)	
Articolo 16	= =
(Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione tecnologica)	

- 204 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
Articolo 17		
(Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie)		
comma 1,	lettera a)	Art. 26, comma 2, lettera a), legge 27 dicembre 2002, n. 289
comma 1,	lettera b)	Art. 26, comma 2, lettera e), legge 27 dicembre 2002, n. 289
comma 1,	lettera c)	Art. 27, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3

- 205 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1,	lettera d)	Art. 26, comma 2, lettera h), legge 27 dicembre 2002, n. 289
comma 1,	lettera e)	= =
comma 1-bis		= =
comma 2		= =
comma 3		= =
Articolo 18		
(Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica)		
Articolo 19		

- 206 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

**** * ****

Articolato del codice		Riferimento previgente
(Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego)		
Articolo 20		
(Documento informatico)		= =
comma 1		Articolo 8, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2		= =
comma 3		Articolo 8, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- 207 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 4		Articolo 8, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5		Articolo 8, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 21		
(Valore probatorio del documento informatico sottoscritto)		
comma 1		Articolo 10, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- 208 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 2		Articolo 10, commi 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3		Articolo 29-quater, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4		Articolo 10, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5		Articolo 10, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 22		

- 209 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

**** * ****

Articolato del codice		Riferimento previgente
(Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)		
comma 1		Articolo 9, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2		Articolo 9, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2-bis	= =	
comma 3		= =
comma 4		Articolo 9, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- 210 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
Articolo 23		
(Copie di atti e documenti informatici)		
comma 1		= =
comma 2		Articolo 20, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2-bis		= =
comma 3		Articolo 20, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- 211 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 4		Articolo 20, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5		Articolo 20, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 6		Articolo 20, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 7		Articolo 20, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 24		
(Firma digitale)		

- 212 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1		Articolo 23, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2		Articolo 23, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3		Articolo 23, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4		Articolo 23, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 25		
(Firma autenticata)		

- 213 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1		Articolo 24, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2		Articolo 24, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3		Articolo 24, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4		Articolo 24, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 26		
(Certificatori)		

- 214 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1		Articolo 26, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2		Articolo 26, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3		Articolo 26, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 27		
(Certificatori qualificati)		
comma 1		Articolo 27, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- 215 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 2		Articolo 27, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3		Articolo 27, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4		Articolo 27, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 28		
(Certificati qualificati)		
comma 1,	lettera a)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera a), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- 216 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1,	lettera b)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Articolo 27-bis, c. 1, lettera c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 1,	lettera c)	
comma 1,	lettera d)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera d), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 1,	lettera e)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera e), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Articolo 27-bis, c. 1, lettera f), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- 217 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

**** * ****

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1,	lettera f)	
comma 1,	lettera g)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera g), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2		Articolo 27-bis, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3		Articolo 27-bis, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4		= =
Articolo 29		
(Accreditamento)		

- 218 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1		Articolo 28, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2		Articolo 28, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3		Articolo 28, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4		Articolo 28, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5		Articolo 28, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- 219 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 6		Articolo 28, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 7		Articolo 28, comma 7, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 8		= =
Articolo 30		
(Responsabilità del certificatore)		
comma 1,	lettera a)	Articolo 28-bis, c. 1, lettera a), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- 220 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1,	lettera b)	Articolo 28-bis, c. 1, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 1,	lettera c)	Articolo 28-bis, c. 1, lettera c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 1,	lettera d)	= =
comma 2		Articolo 28-bis, c. 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3		Articolo 28-bis, c. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 31		

- 221 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
(Vigilanza sull'attività di certificazione)		
comma 1		Articolo 29, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 32		
(Obblighi del titolare e del certificatore)		
comma 1		Articolo 29-bis, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2		Articolo 29-bis, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- 222 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 3		Articolo 29-bis, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4		= =
comma 5		= =
Articolo 33		
(Uso di pseudonimi)		
comma 1		Articolo 29-ter, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 34		

- 223 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
(Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati)		
comma 1		Articolo 29-quinquies, c. 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2		Articolo 29-quinquies, c. 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3		Articolo 29-quinquies, c. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4		= =
comma 5		= =

- 224 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
Articolo 35		
(Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma)		
comma 1		Articolo 29-sexies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Articolo 29-sexies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2		
comma 3		Articolo 29-sexies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- 225 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

**** * ****

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 4		Articolo 29-sexies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Articolo 10, comma 1, decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
comma 5		
comma 6		Articolo 10, comma 3, decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
Articolo 36		
(Revoca e sospensione dei certificati qualificati)		

- 226 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1		Articolo 29-septies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2		Articolo 29-septies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3		Articolo 29-septies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4		Articolo 29-septies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 37		
(Cessazione dell'attività)		

- 227 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1		Articolo 29-octies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2		Articolo 29-octies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3		Articolo 29-octies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4		Articolo 29-octies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 38		
(Pagamenti informatici)		

- 228 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1		Articolo 12, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 39		
(Libri e scritture)		Articolo 13, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 1		
Articolo 40		
(Formazione di documenti informatici)		
comma 1		= =
comma 2		= =

- 229 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

**** * ****

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 3		= =
comma 4		= =
Articolo 41		
(Procedimento e fascicolo informatico)		
comma 1		= =
comma 2		= =
comma 2-bis		= =
comma 2-ter		= =
comma 2-quater		= =

- 230 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 3		= =
Articolo 42		
(Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)		
comma 1		Articolo 51, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 43		
(Riproduzione e conservazione dei documenti)		
comma 1		Articolo 6, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- 231 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 2		= =
comma 3		= =
comma 4		Articolo 6, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 44		
(Requisiti per la conservazione dei documenti informatici)		
comma 1,	lettera a)	= =
comma 1,	lettera b)	= =
comma 1,	lettera c)	= =

- 232 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1,	lettera d)	= =
Articolo 45		LIBRO II
(Valore giuridico della trasmissione)		
comma 1		Articolo 43, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2		Articolo 14, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 46		
(Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi)		

- 233 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1		= =
Articolo 47		
(Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni)		
comma 1		= =
comma 2		= =
comma 3		= =
Articolo 48		
(Posta elettronica certificata)		

- 234 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1		LIBRO II
comma 2		Articolo 14, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3		Articolo 14, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 49		
(Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica)		
comma 1		Articolo 17, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- 235 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 2		Articolo 17, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 50		
(Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni)		
comma 1		= =
comma 2		= =
comma 3		= =
Articolo 51		
(Sicurezza dei dati)		

- 236 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1		= =
comma 2		= =
Articolo 52		
(Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni)		
comma 1		= =
Articolo 53		
(Caratteristiche dei siti)		
comma 1		= =

- 237 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 2		= =
comma 3		= =
Articolo 54		
(Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)		
comma 1		= =
comma 2		= =
comma 2-bis	= =	
comma 3		= =
comma 4		= =

- 238 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 4-bis		= =
Articolo 55		
(Consultazione delle iniziative normative del Governo)		
comma 1		= =
comma 2		= =
comma 2-bis		= =
Articolo 56		
(Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile)		

- 239 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1		= =
comma 2		= =
comma 2-bis		= =
Articolo 57		
(Moduli e formulari)		
comma 1		Articolo 9, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2		= =
Articolo 58		

- 240 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

**** * ****

Articolato del codice		Riferimento previgente
(Modalità della fruibilità del dato)		
comma 1		= =
comma 2		= =
comma 3		= =
Articolo 59		LIBRO II
(Dati territoriali)		
comma 1		= =
comma 2		= =
comma 3		= =

- 241 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

**** * ****

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 4		= =
comma 5		= =
comma 6		= =
comma 7		= =
comma 7-bis		= =
Articolo 60		LIBRO III
(Base di dati di interesse nazionale)		
comma 1		= =
comma 2		= =

- 242 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

**** * ****

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 3		= =
comma 4		= =
Articolo 61	LIBRO II	
(Delocalizzazione dei registri informatici)		
comma 1		= =
Articolo 62	LIBRO II	
(Indice nazionale delle anagrafi)		
comma 1		= =
Articolo 63		

- 243 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

**** * ****

Articolato del codice		Riferimento previgente
(Organizzazione e finalità dei servizi in rete)		
comma 1		= =
comma 2		= =
comma 3		= =
Articolo 64		
(Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)		
comma 1		= =
comma 2		= =

- 244 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 3		Articolo 12, decreto legislativo n. 10/2002
Articolo 65		
(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)		
comma 1,	lettera a)	Articolo 38, comma 2, lettera a), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 1,	lettera b)	Articolo 38, comma 2, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- 245 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1,	lettera c)	Articolo 38, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2		= =
comma 3		= =
comma 4		= =
Articolo 66		
(Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi)		
comma 1		Articolo 36, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- 246 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 2		Articolo 27, comma 8, lettera b), L. 16 gennaio 2003, n. 3
comma 3		Articolo 36, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4		Articolo 36, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5		Articolo 36, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 6		Articolo 36, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- 247 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 7		Articolo 36, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 67		
(Modalità di sviluppo ed acquisizione)		
comma 1		= =
comma 2		= =
comma 3		= =
Articolo 68		

- 248 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
Anno 157° - Numero 214
13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
(Analisi comparativa delle soluzioni)		
comma 1		= =
comma 2		= =
comma 3		= =
comma 4		= =
Articolo 69		
(Riuso dei programmi informatici)		
comma 1		Articolo 25, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340

- 249 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 2		= =
comma 3		= =
comma 4		= =
Articolo 70		
(Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili)		
comma 1		= =
comma 2		= =
Articolo 71		
(Regole tecniche)		

- 250 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1		Articolo 8, comma 2,
		LIBRO II
comma 1-bis		Articolo 16, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1-ter		= =
comma 2		= =
Articolo 72		

- 251 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
(Definizioni relative al sistema pubblico di connettività)		Articolo 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1		Articolo 11, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10
		Articolo 1, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 73		
(Sistema pubblico di connettività)		Articolo 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

- 252 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1		Articolo 2, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2		Articolo 2, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3		Articolo 2, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 74		
(Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni)		Articolo 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

- 253 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1		Articolo 3, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 75		
(Partecipazione al Sistema pubblico di connettività)		Articolo 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1		Articolo 4, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2		Articolo 4, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

- 254 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
		Articolo 4, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3		
Articolo 76		
(Scambio di documenti informatici nell'ambito del sistema pubblico di connettività)		Articolo 5, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1		Articolo 5, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 77		

- 255 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
(Finalità del Sistema pubblico di connettività)		Articolo 6, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1		Articolo 6, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 78		
(Compiti delle pubbliche amministrazioni nel sistema pubblico di connettività)		Articolo 7, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1		Articolo 7, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

- 256 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 2		Articolo 7, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 79		
(Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività)		Articolo 8, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1		Articolo 8, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2		Articolo 8, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

- 257 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 3		Articolo 8, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 80		
(Composizione della Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività)		Articolo 9, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1		Articolo 9, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2		Articolo 9, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

- 258 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 3		Articolo 9, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 4		Articolo 9, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 5		Articolo 9, comma 5, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 6		Articolo 9, comma 6, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 7		Articolo 9, comma 7, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

- 259 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
Articolo 81		
(Ruolo del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione)		Articolo 10, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1		Articolo 10, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2		Articolo 10, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 82		
(Fornitori del Sistema pubblico di connettività)		Articolo 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

- 260 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1		Articolo 11, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2		Articolo 11, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3		Articolo 11, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 4		Articolo 11, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 5		Articolo 11, comma 5, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

- 261 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
Articolo 83		
(Contratti quadro)		Articolo 12, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1		Articolo 12, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2		Articolo 12, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 84		
(Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione)		Articolo 13, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

- 262 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato

Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1		Articolo 13, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2		Articolo 13, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 85		
(Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni)		Articolo 14, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1		Articolo 14, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

- 263 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 2		Articolo 14, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3		Articolo 14, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 86		
(Compiti ed oneri di AgID)		
comma 1		Art. 15, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2		Articolo 18, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

- 264 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 3		Articolo 18, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 4		Articolo 18, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 5		Articolo 18, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 87		
(Regolamenti)		
comma 1		Articolo 17, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

- 265 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
Articolo 88		
(Norme transitorie per la firma digitale)		
comma 1		Articolo 72, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 89		
(Aggiornamenti)		
comma 1		Articolo 73, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 90		
(Oneri finanziari)		

- 266 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 1		Articolo 74, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 91		
(Abrogazioni)		
comma 1		Articolo 75, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
comma 2		Articolo 75, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
comma 3		Articolo 75, comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

- 267 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyright 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Testo coordinato aggiornato al
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale

Anno 157° - Numero 214

13 settembre 2016

*** **

Articolato del codice		Riferimento previgente
comma 3-bis		Articolo 32, comma 1, D.Lgs. correttivo ed integrativo del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
comma 3-ter		Articolo 32, comma 1, D.Lgs. correttivo ed integrativo del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 92		
(Entrata in vigore del Codice)		
comma 1		Articolo 76, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

- 268 -

Redatto a cura dell'Ufficio legale di **tNotice**: servizio elettronico di recapito certificato
Copyleft 2017 inPoste.it S.p.A. (derivata da www.Altalex.com)



condividi allo stesso modo!